

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e, segnatamente, l'articolo 1 della decisione, nella parte in cui dichiara l'esistenza dell'aiuto di Stato, incompatibile con il mercato interno;
- annullare, conseguentemente, gli ordini di recupero di cui agli articoli 3 e 4 della decisione, e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-36/15, HISPASAT/Commissione.

Ricorso proposto il 27 gennaio 2015 — ASPLA e Armando Álvarez/Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa T-40/15)

(2015/C 089/51)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Plásticos Españoles, SA (ASPLA) (Torrelavega, Spagna) e Armando Álvarez, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. Troncoso Ferrer, abogado, e C. Ruixó Claramunt e S. Moya Izquierdo, abogadas)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- in via principale, condannare la Corte di giustizia dell'Unione europea alla riparazione del danno causato dal Tribunale alle ricorrenti in conseguenza della violazione dell'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante il pagamento di EUR 3 495 038,66, importo cui vanno aggiunti gli interessi compensatori e moratori applicati dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso;
- di conseguenza, condannare la Corte di giustizia dell'Unione europea alle spese del procedimento;
- in subordine, condannare la Commissione europea alla riparazione del danno causato dal Tribunale alle ricorrenti in conseguenza della violazione dell'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante il pagamento di EUR 3 495 038,66, importo cui vanno aggiunti gli interessi compensatori e moratori applicati dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso, e
- di conseguenza, condannare la Commissione europea alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti allegano il ritardo con cui è stato statuito sui ricorsi da esse proposti dinanzi ai giudici comunitari, ricorsi decisi nelle cause T-76/06, ASPLA/Commissione, e T-78/06, Armando Álvarez/Commissione, con sentenze del 16 dicembre 2011 e, in sede di impugnazione, con sentenze del 22 maggio 2014.

A sostegno del proprio ricorso, le ricorrenti invocano la violazione dell'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che a loro avviso costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, principio generale del diritto dell'Unione europea.

A loro avviso, l'esistenza di un comportamento contrario alla suddetta disposizione, e pertanto la violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, risultano sufficientemente dimostrate dalla sentenza della Corte nelle cause C-58/12 P, Groupe Gascogne/Commissione, e C-50/12 P, Kendrion NV/Commissione. Si sottolinea a tale riguardo che entrambe sono state oggetto della stessa decisione che ha sanzionato Kendrion e Groupe Gascogne. Al pari di tali società, anch'esse si sono opposte a detta decisione e si sono viste confrontate, in un procedimento dinanzi al Tribunale molto simile, se non praticamente identico, a quello svoltosi dinanzi Corte nelle due cause summenzionate, alla violazione dell'osservanza di un termine di durata ragionevole del procedimento.

Ricorso proposto il 28 gennaio 2015 — CRM/Commissione

(Causa T-43/15)

(2015/C 089/52)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: CRM Srl (Modena, Italia) (rappresentanti: G. Forte, C. Marinuzzi e A. Franchi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare il Regolamento di esecuzione n. 1174/2014 della Commissione del 24 ottobre 2014 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni gerarchiche protette [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)] pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 04.11.2014, L 316.
- Condannare la Commissione alle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro l'iscrizione dell'indicazione geografica protetta «Piadina Romagnola/Piada Romagnola» in relazione all'attribuzione del valore di reputazione anche alla Piadina prodotta a livello industriale, oltre che a quella prodotta artigianalmente.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 7, par. 1, lett. f), punto II, e dell'art. 8, par. 1, lett. c), punto II, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1)
 - Si fanno valere a questo riguardo l'inesistenza nella fattispecie degli elementi che giustificano il legame con l'origine geografica, nonché
 - l'attribuzione del valore di reputazione anche alla Piadina prodotta a livello industriale.